



27297-20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

PROPRIETA'

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 5005/2016

- SERGIO GORJAN - Presidente - Cron. 27297
- ALDO CARRATO - Consigliere - Rep.
- ROSSANA GIANNACCARI - Rel. Consigliere - Ud. 24/07/2020
- MAURO CRISCUOLO - Consigliere - CC
- GIUSEPPE DONGIACOMO - Consigliere - eT

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5005-2016 proposto da:

(omissis) , (omissis) , eredi allo stato anche
 di (omissis) , già parte e deceduta in corso di causa,
 elettivamente domiciliati in (omissis)
 (omissis) , presso lo (omissis) , rappresentati e
 difesi dagli avvocati (omissis) e (omissis)
 (omissis), giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

(omissis) , (omissis) , quali eredi di (omissis)
 (omissis) nonché in qualità di procuratori di (omissis)
 giusta procura speciale per Notaio, elettivamente

2020

1658

da

Handwritten initials and marks on the right margin.

domiciliati in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato (omissis) (omissis), come da procura in calce al controricorso;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 1120/2015 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/07/2020 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI;

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Massa, (omissis) , (omissis) (omissis) e (omissis) citavano in giudizio (omissis) , (omissis) e (omissis) , per chiedere dichiararsi l'annullamento del testamento pubblico di (omissis) del 25.11.2002, con cui era stata istituita erede (omissis) (omissis), per incapacità di intendere e di volere della testatrice.

Si costituivano in giudizio le convenute e resistevano alla domanda.

La causa veniva istruita con consulenza tecnica medico-legale, che concludeva per l'incapacità cognitiva della de cuius, che l'aveva resa incapace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento.

Il Tribunale di Massa accoglieva la domanda proposta dagli attori anche nei confronti di (omissis) , dichiarata interdetta e rappresentata in giudizio da (omissis) .

La Corte d'appello di Genova, con sentenza n.1120/2015, rigettava il gravame. Quanto all'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per assenza dell'autorizzazione da parte del Tribunale in favore di (omissis) a stare in giudizio in nome e per conto della madre (omissis) , di cui era tutore, la corte di merito osservava che l'eccezione era stata tardivamente proposta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio d'appello. In ogni caso, secondo la corte di merito, l'assenza di autorizzazione non atteneva ad un requisito di validità, ma determinava una mera irregolarità nella costituzione del soggetto che agiva in rappresentanza della parte tutelata, sicché soltanto nell'interesse di quest'ultima l'irregolarità poteva esser fatta valere.

Infine, la Corte riteneva elemento decisivo al fine del rigetto dell'eccezione il fatto che l'impugnazione risultava espressamente proposta dalle appellanti nei confronti esclusivamente di (omissis) , (omissis) e (omissis) e che, nella formulazione dei motivi di gravame, gli stessi non avevano contestato la questione della costituzione in causa del tutore della defunta (omissis) (omissis) .

Per ciò che rileva ai fini del giudizio di legittimità, la corte di merito riteneva che vi fosse la prova dell'incapacità di intendere e di volere sulla base delle conclusioni cui era pervenuto il CTU.

Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione (omissis) (omissis) e (omissis), eredi di (omissis), sulla base di tre motivi.

Hanno resistito con controricorso (omissis) e (omissis) in proprio e quali eredi di (omissis) nonché in qualità di procuratori di (omissis).

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 101 e 182 c.p.c., perché (omissis) avrebbe agito in rappresentanza dell'interdetta (omissis) (omissis) in difetto di autorizzazione e senza disporre d'ufficio la regolarizzazione.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 374, n.5 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto tardiva l'eccezione di difetto di rappresentanza di (omissis), pur trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

I motivi che per la loro connessione meritano una trattazione congiunta non sono fondati.

Dall'esame degli atti processuali, consentito in ragione del vizio dedotto, consistito in un *error in procedendo*, risulta che (omissis) era intervenuta nel corso del giudizio di primo grado con atto di intervento del 13.12.2014, autorizzato dal giudice tutelare.

Ne consegue che non sussisteva, già dal primo grado, il difetto di autorizzazione denunciato dai ricorrenti.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 194 c.p.c. per non avere il Tribunale prima e la Corte d'appello poi valutato, ai fini della statuizione circa l'esistenza di un'incapacità di intendere e di volere in capo al testatore, le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico di parte atte a dimostrare la non configurabilità di tale situazione, ritenendo di fondare il proprio orientamento conclusivo unicamente sulle considerazioni espresse dal CTU.

Il motivo è inammissibile.

La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio (Cass. civ., SS.UU., n. 13902/2013), con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio

convincimento considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (Cass. civ., n. 5687/2001).

Ne consegue che non è ipotizzabile la violazione di legge derivante dall'adesione alle conclusioni del CTU.

Per il resto, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, il ricorso mira ad una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità (Cass. SS.UU., 27.12.2019, n. 34476).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.


rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 24 luglio 2020.



Il Presidente
Sergio Gorjan



TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

30 NOV. 2020

